



COMUNE DI MANTOVA

ORIGINALE

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA

SESSIONE STRAORDINARIA

Seconda Convocazione Seduta Pubblica

N. **34** della delibera R.D.
N. **8** dell' o.d.g.

N. 41800/2020 di Prot.Gen.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI 2020 E RELATIVE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

L'anno duemilaventi - in Mantova, in questo giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 18:00, convocato nei modi e nei termini di legge con avvisi scritti, notificati agli interessati tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, per trattare in sessione straordinaria, in prima convocazione ed in prosecuzione della seduta del 28 luglio, delle materie scritte all'ordine del giorno che è stato, ai termini di legge, pubblicato il giorno 23/07/2020 all'albo pretorio.

Si sono riuniti nella grande aula Consiliare e rispondono all'appello nominale, fatto dal Presidente ALLEGRETTI MASSIMO, il Sig. Sindaco PALAZZI MATTIA (Assente) e gli Onn. Consiglieri:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. ALLEGRETTI MASSIMO | 17. DELLA CASA ALESSANDRO |
| 2. ANCESCHI EUGENIO | ass. |
| 3. ANDREATTA FRANCESCA | 18. GORGATI ANDREA |
| 4. ANNALORO MICHELE | 19. GRANDI ALBERTO |
| 5. BADALUCCO CATERINA | ass. |
| 6. BASCHIERI PIER-LUIGI | 20. GRAZIOLI ENRICO |
| 7. BASSOLI MATTEO | 21. IRPO ROBERTO |
| 8. BENASI PATRIZIA | 22. LONGFILS GIULIANO |
| 9. BERTELLI RACHELE | 23. PASETTI GIOVANNI |
| 10. BONAFFINI LAURA | 24. PORTIOLI MADDALENA |
| 11. BOTTARDI SABRINA | 25. PROVENZANO DAVIDE |
| 12. BULBARELLI PAOLA | 26. RADAELLI PAOLA |
| 13. CAMPISI MATTEO | 27. ROSIGNOLI LUIGI |
| 14. CANTARELLI ANDREA | 28. ROSSI FRANCESCO |
| 15. CORTESE PAOLA | 29. SQUASSABIA GABRIELE |
| 16. DE MARCHI LUCA | 30. TONELLI TOMMASO |
| ass. | 31. VEZZANI ALESSANDRO |
| | 32. ZERA MASSIMO |

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale DOTT. IAPICCA GIUSEPPE.

L'On. Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 147/2013, ed in particolare l'art. 1, commi 639 e seguenti, con cui viene istituita l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che sua volta si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2020" ed, in particolare, il relativo Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale e di prevedere parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati";

DATO ATTO che le fatture che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

RICHIAMATI i seguenti commi di cui all'art. 1 della Legge 147/2013:

- comma 651. *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158".*
- comma 668: *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n° 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI."*

- *comma 683,:"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe rifiuti in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente ";*

RICHIAMATO, altresì, il comma 652 che consente al Comune *"nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti"*, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

DATO ATTO che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione, aggregata, delle diverse frazioni di rifiuti separate, e un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

RICHIAMATA la delibera n. 35 del 29/7/2020 avente ad oggetto "Verifiche Equilibri di Bilancio - Assestamento Generale anno 2020" con la quale sono finanziati gli interventi a favore delle imprese oggetto della presente deliberazione;

RICHIAMATA la precedente delibera n. 33 del 29/7/2020 di approvazione del "Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti, in luogo della TARI", che recepisce le modifiche apportate al precedente Regolamento approvato con DCC n. 78 del 20/12/2018;

DATO ATTO CHE nel Regolamento per il corrispettivo per i rifiuti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 651 e 668, della L. n° 147/2013, è prevista:

- l'applicazione di una tariffa trinomica composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da due quote variabili rapportate alla quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione,
- per ogni singola utenza, la quota variabile 2 della tariffa rifiuti è nello specifico rapportata alle quantità di residuo secco effettivamente misurato, fatta salva l'applicazione della soglia inferiore quale produzione ineludibile;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'epidemia da COVID-19;

CONSIDERATO, che in conseguenza della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, sono state emanate disposizioni normative che hanno modificato e differito i termini di approvazione da parte degli Enti Locali dei relativi atti amministrativi-contabili, ed in particolare, il comma 2 dell'art. 107 del cosiddetto Decreto "Cura Italia", come convertito dalla Legge n. 27 del 29/04/2020, dispone che, per

l'esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 sia differito al 31/07/2020;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), come convertito dalla Legge n. 27 del 29/04/2020, che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del citato decreto "Cura Italia", i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre, in conformità alla possibilità introdotta dall'art. 107, comma 5, del citato decreto "Cura Italia", come convertito dalla Legge n. 27 del 29/04/2020, in quanto i Piani Finanziari del servizio rifiuti presentati dal Gestore Mantova Ambiente nelle ultime cinque annualità sono risultati sostanzialmente stabili e quindi, a fronte dei risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata sul territorio comunale, si assiste ad una quasi sostanziale stabilità nei costi di gestione del servizio;

VISTO il Documento per la consultazione n. 189/2020 di ARERA recante "*Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*";

DATO ATTO che, in considerazione delle dimensioni del fenomeno epidemico e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono stati adottati provvedimenti a livello nazionale per il contenimento del virus attraverso misure restrittive di chiusura di molte attività economiche, in particolare in Regione Lombardia già dal 08/03/2020;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 158/2020, recante "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19*", con la quale sono state adottate alcune misure di tutela straordinarie ed urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità creatasi a seguito della pandemia ed i relativi effetti sulle varie categorie di utenze;

CONSIDERATO che la sopra citata delibera ARERA n. 158/2020 dispone che:

- *restano ferme le prerogative già attribuite dalla Legge 147/13 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, (...)*
- *nel caso siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa rifiuti per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza Covid-19,*
- *l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle tipologie di attività di utenze non domestiche indicate nella Tabella 2 di cui all'Allegato A che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione e l'eventuale riapertura,*

- *vi siano agevolazioni per le utenze domestiche che attestino il possesso di ammissibilità al bonus sociale elettrico/e gas e/o idrico (...), ad integrazione delle stesse l'Ente territorialmente competente, in accordo con l'Ente Locale, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale;*

RILEVATO, ai fini delle applicazioni di cui alla Delibera ARERA n. 158/2020 e sulla base della specifiche situazioni rilevate a livello territoriale dove comunque stante la critica situazione emergenziale si è fatto il massimo utilizzo e ricorso alle modalità di lavoro agile, che i giorni di chiusura relativi alle tipologie di attività di utenze non domestiche di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A possono essere così definiti:

- Cat. 1 scuole: chiusura dal 23/02/2020 (riferimento Ordinanza congiunta Ministero della Salute e Regione Lombardia del 23/02/2020),
- Cat. 1 associazione e luoghi di culto: chiusura dal 08/03/2020 al 17/05/2020 (riferimenti DPCM 17/05/2020 e Ordinanza Regione Lombardia n.547 del 17/05/2020),
- Cat. 4 e 5 (campeggi, stabilimenti balneari): riapertura il 18/05/2020 (riferimento DPCM 17/05/2020 e Ordinanza Regione Lombardia n.547 del 17/05/2020),
- Cat. 7 e 8 (alberghi), 11 (uffici e agenzie), 12 (solo per studi professionali, escluse banche e istituti di credito) e 18 (attività artigianali): riapertura il 18/05/2020 (riferimenti DPCM 17/05/2020 e Ordinanza Regione Lombardia n.547 del 17/05/2020),
- Cat. 13 (negozi altri beni durevoli): riapertura il 4 maggio (riferimenti DPCM 26/04/2020 e Ordinanze Regione Lombardia n.537 del 30/04/2020 e n. 539 del 03/05/2020),
- Cat. 19 (carrozzerie, autofficine, elettrauto): non sono stati oggetto di chiusura,
- Cat. 20 e 21 (attività industriali ed artigianali): riapertura il 04/05/2020 (riferimenti DPCM 26/04/2020 e Ordinanza Regione Lombardia n.537 del 30/04/2020 e n. 539 del 03/05/2020),
- Cat. 22 (ristoranti, pizzerie, ecc.), 23 (mense, birrerie, ecc.), 24 (bar, pasticcerie, ecc.), 27 (pizza al taglio, esclusi fiori e piante): riapertura il 18/05/2020 (riferimenti DPCM 17/05/2020 e Ordinanza Regione Lombardia n.547 del 17/05/2020),
- Cat. 27(solo fiori e piante): riapertura il 04/05/2020 (riferimenti DPCM 10/04/2020 e Ordinanza Regione Lombardia n.528 del 11/04/2020);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 dispone che *il Comune possa deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;*

DATO ATTO che, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il "Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti, in luogo della TARI", approvato con DCC n. 33 del 29/7/2020, prevede la possibilità di applicare agevolazioni per *"il sostegno alla non capacità contributiva della famiglia, per sostegno a forme di associazionismo, di vario genere quale culturale, rivolta al mondo giovanile, umanitario, cantieri, contrasto alle ludopatie ovvero in caso di situazioni episodiche dovute a situazioni emergenziali (quali ad esempio epidemiche, sismiche o similari)"* a carico del Bilancio comunale;

RITENUTO opportuno introdurre quindi, ad integrazione ed implementazione delle riduzioni di cui alla delibera ARERA d. 158/2020, interventi agevolativi sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

RITENUTO di disporre con precisione le agevolazioni da accordare, ai sensi dell'art. 1 comma 660 e dell'art. 21 del "Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti", e stabilire quanto segue:

- 1) nella misura **dell'100%** della tariffa (si intende assorbita ogni altra eventuale riduzione spettante all'utente):
 - a) per locali ad uso abitativo occupati da un nucleo familiare con reddito annuo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sino al limite massimo di € 5.000,00;
- 2) nella misura **dell'80%** della tariffa (si intende assorbita ogni altra eventuale riduzione spettante all'utente):
 - a) per i locali ed aree adibiti a musei,
- 3) nella misura **del 50%** della tariffa (si intende assorbita ogni altra eventuale riduzione spettante all'utente):
 - a) per i locali ad uso abitativo occupati da un nucleo familiare con reddito annuo ISEE compreso tra € 5.001,00 e € 7.500,00;
 - b) per i locali e le aree occupati dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all' art. 13 della L. n. 266 del 11.8.1991 e s.m.i., dalle associazioni di cui alla L. n. 383/2000 e dalla L.R. n. 28/96 e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al D.LGS. 117/2017 riferito al Terzo Settore, con esclusione delle superfici in cui sono svolte delle attività economiche);
- 4) le riduzioni previste nei precedenti commi 2 e 3b sono concesse, sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, dal momento in cui decorre la condizione;
- 5) i limiti di esenzione ISEE sono incrementati di € 10.000 nel caso in cui nei locali del nucleo familiare sia stabilmente presente un portatore di handicap con disabilità grave permanente risultante da certificato rilasciato dalla competente struttura dell'ASL, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 articolo 3, comma 3, accertato secondo le modalità di cui all'articolo 4 comma 7 della stessa legge, con provvedimento di tipo definitivo;
- 6) le richieste di agevolazione sul Corrispettivo per i Rifiuti di cui al presente paragrafo, fatto salvo quanto precisato al punto 5), dovranno essere presentate entro il **30 settembre 2020** e dovranno pervenire allo sportello clienti del Gestore, pena la decadenza dal diritto alla agevolazione, presentando il modulo predisposto, che sarà messo a disposizione degli utenti, da parte del Comune e del Gestore Mantova Ambiente attraverso tutti i canali disponibili;
- 7) qualora l'importo delle agevolazioni richieste dovesse eccedere il tetto di spesa deliberato dal Consiglio Comunale le stesse saranno ridotte, in forma percentuale uguale per tutti gli utenti, fino alla concorrenza del massimo impegno di spesa deliberato;
- 8) il Comune, tramite gli uffici comunali competenti, provvederà alla liquidazione delle agevolazioni concesse agli utenti a seguito di emissione di regolare fattura da parte del Gestore Mantova Ambiente srl;

VISTA la DGC n. 285 del 27/11/2019 di approvazione del “Progetto slot free” con il quale la Giunta Comunale, quale misura implementativa per contrastare il dilagante fenomeno della ludopatia, ha valutato che siano applicate le riduzioni di cui all’art. 21 del “Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti” a fronte di iniziative contro la ludopatia, proponendo che *“agli esercizi commerciali ed esercizi pubblici del Comune di Mantova che dismettono, a far tempo da gennaio 2020 per un periodo di almeno 5 anni, gli apparecchi con vincite in denaro, l’esenzione della parte variabile della TARI per le annualità 2020, 2021, 2022”*;

CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all’Ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento dell’Ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

RITENUTO che una valutazione affidabile degli effetti derivanti dall’emergenza richiede l’analisi di evidenze che saranno disponibili solo al termine della medesima. Nell’immediato si rende necessario lo sviluppo di un quadro di regole certo, stabile ed affidabile, valutando l’introduzione e l’implementazione di specifiche misure per mitigarne gli effetti;

RITENUTO quindi di intervenire a sostegno delle utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria, in ottemperanza a quanto previsto dai decreti governativi e dalle ordinanze regionali, integrando e implementando le misure di sostegno disposte con la citata delibera ARERA n. 158/2020;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19”*;

VISTA la DGC n. 89 del 29/04/2020 di approvazione del “Piano Mantova” con il quale l’Amministrazione ha inteso costruire un articolato progetto di rilancio della città, denominato appunto “Piano Mantova”, in accordo con le principali categorie del commercio e dell’artigianato, al fine di adottare provvedimenti volti al sostegno delle attività economiche coinvolte dalle restrizioni dovute alla pandemia, tramite azioni dirette ed incisive da parte dell’Amministrazione Comunale: *in particolare, per quanto attiene la tariffa rifiuti, di prevedere l’esenzione totale dalla TARI per un periodo di tre mesi per tutte le attività soggette a chiusura in seguito ai provvedimenti di contenimento dell’epidemia e dilazione di pagamento dei restanti nove mesi del 2020, in cinque rate senza interessi da versare tra il 31/12/2020 ed il 31/12/2021. La dilazione sarà concedibile solo ai soggetti in regola con il pagamento TARI o che all’atto della stessa regolarizzino la propria posizione*;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi e regionali che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

RITENUTO opportuno, stante la situazione emergenziale creatasi, ridurre ulteriormente le tariffe delle attività delle categorie ricomprese nelle Tabelle 1a, 1b, 2 di cui all’Allegato A della citata delibera ARERA n. 158/2020, viste le misure di chiusura e sospensione imposte alle medesime, prevedendo, ad integrazione ed in via complementare alle riduzioni disposte da ARERA con la citata delibera, l’esenzione della tariffa rifiuti per tre mesi, decorrenti dalla data di chiusura delle medesime attività. Tale agevolazione

integrativa sarà riconosciuta solo alle utenze in regola con i pagamenti o che regolarizzino la loro posizione entro il 31/07/2020;

RILEVATO, altresì, ai fini delle applicazioni di cui all'art. 2 della Delibera ARERA n. 158/2020, stante la critica situazione emergenziale, di riconoscere l'esenzione della tariffa rifiuti anche alle attività di cui alla Tabella 3 dell'Allegato A della medesima delibera, qualora documentino in modo inoppugnabile, come previsto dall'art. 2 della citata Delibera ARERA, la sospensione temporanea delle proprie attività e la conseguente riduzione di rifiuti.

L'esenzione sarà concessa limitatamente al solo periodo di chiusura documentabile e con le stesse modalità e tempistiche definite per le altre utenze non domestiche oggetto di chiusura/sospensione;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 1.240.000,00 di cui

- Euro 230.000,00 per agevolazioni per sostegno al reddito, musei ed associazioni/Onlus, in una logica di sostenibilità sociale di tali utenze anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica,
- Euro 10.000,00 per agevolazioni nell'ambito del progetto "Slot free",
- Euro 1.000.000,00 per riduzioni per specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Tale importo, da intendersi come soglia massima di copertura, comprende la quota di esenzione della TARI per tre mensilità (Euro 690.000,00) non coperta dalle riduzioni di Arera, gli interessi passivi della rateizzazione nella misura del 2% e la copertura degli insoluti nella misura del 10% della quota di rateizzazione;

DATO ATTO che la spesa per la copertura delle sopra richiamate agevolazioni e riduzioni è a carico del Bilancio comunale, fatta comunque salva l'eventuale copertura delle agevolazioni e riduzioni degli oneri in parola per l'emergenza epidemiologica con fondi statali, ed è finanziata da risorse diverse dai proventi del corrispettivo per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come previsto dalla normativa in materia;

PRESO ATTO che la spesa per tale minor gettito trova copertura sui seguenti Capitoli del Bilancio 2020:

- Euro 230.000,00 sul Cap.105030 art. 00 cdr P066 cdg P066 miss. 9 programma 02,
- Euro 10.000,00 sul Cap. 105030 "Contributi ad Enti e associazioni per finalità sociali" art. 13, CDR e CDG P059, missione 9, programma 03,
- Euro 1.000.000,00 sul Cap.105030 art. 00 cdr P066 cdg P066 miss. 9 programma 05;

RITENUTO che le rate per il versamento della TARI, previste dal regolamento comunale, pari a n. 2, con scadenza a maggio e ottobre, solo per le utenze non domestiche verranno così modificate per l'anno 2020:

- 1) utenze non domestiche di cui alla Tabella 3 dell'Allegato A della citata Delibera ARERA n. 158/2020 (attività risultanti aperte):TARI suddivisa in due rate di uguale importo, con scadenza agosto e ottobre 2020,
- 2) utenze non domestiche di cui alle Tabelle 1a, 1b, 2 dell'Allegato A della citata Delibera ARERA n. 158/2020 (attività sottoposte a sospensione): TARI suddivisa in 5 rate di uguale importo e senza interessi, con scadenza dicembre 2020, marzo, giugno, settembre e dicembre 2021.

Per le utenze non domestiche di cui al punto 2) valgono inoltre le seguenti disposizioni:

- sono escluse dalle agevolazioni le utenze non in regola con il pagamento della TARI, fatto salvo che non regolarizzino la loro posizione entro il 31/07/2020, e le attività con inizio della stessa dopo 08/03/2020 o che hanno chiuso nel periodo dal 01/01/2020 alla data di fatturazione,
- il beneficio del pagamento in 5 rate sarà mantenuto solo a seguito di regolare rispetto delle scadenze, in caso di ritardo o omesso pagamento, anche solo di una rata, si attiveranno le procedure di recupero del credito su tutto l'importo scaduto e a scadere della fattura. Tale disposizione si applica anche in caso di chiusura dell'attività stessa successivamente alla fatturazione,
- nel caso di chiusura dell'utenza prima dell'emissione della fattura, sarà emessa all'utenza fattura, nel mese successivo alla cessazione, nella quale sarà applicata solo la riduzione tariffaria, ma non la rateizzazione;

RICHIAMATO, infine, che, oltre alle agevolazioni TARI sopra riportate, sono vigenti anche le agevolazioni disciplinate dal "Regolamento per l'attuazione di interventi a sostegno delle attività commerciali e artigianali precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche" che prevedono la riduzione del 100% della TARI (quota fissa) per le utenze non domestiche rientrati in aree precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche;

RICHIAMATA la già citata nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "*La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19*;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

TENUTO CONTO che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2020, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

PRESO ATTO della discussione in Commissione Consiliare congiunta Ambiente e Bilancio, come da verbale acquisito agli atti;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 e le relative agevolazioni e riduzioni, come sopra premesso;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) e verificata la competenza del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Ambiente in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

APPROVARE quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre, in conformità alla possibilità introdotta dall'art. 107, comma 5, del citato decreto "Cura Italia", come convertito dalla Legge n. 27 del 29/04/2020;

APPROVARE le agevolazioni e riduzioni alla TARI 2020, come esposto nelle premesse;

DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto, e le relative agevolazioni e riduzioni, hanno effetto dal 1° gennaio 2020 e saranno applicate e riscosse dal gestore del servizio Mantova Ambiente srl;

DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

TRASMETTERE la presente deliberazione al Gestore Mantova Ambiente.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Presidente del Consiglio Comunale concede la parola all'Assessore Andrea Murari, che illustra la proposta deliberativa ad oggetto "*Approvazione tariffe rifiuti 2020 e relative riduzioni e agevolazioni*".

Aperto il dibattito, intervengono i Consiglieri: Tonelli, Bassoli, Longfils, Pasetti, Baschieri, Portioli, Grandi, Badalucco.

Replicano l'Assessore Murari e la Dott.ssa Moraschi.

Terminata la fase dibattimentale il Presidente Allegretti passa alle dichiarazioni di voto. Intervengono i Consiglieri: Tonelli, Baschieri che dichiara l'astensione, Bassoli che dichiara il voto favorevole, Longfils in difformità che dichiara il voto contrario, Pasetti che dichiara il voto favorevole.

Tutti gli interventi, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono riportati nella videoregistrazione integrale della seduta, acquisita agli atti della Presidenza del Consiglio Comunale.

La proposta, posta ai voti, è approvata a maggioranza di voti espressi palesemente con chiamata nominale:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 30

Consiglieri votanti n. 30

Voti Favorevoli: n.22

Consiglieri: Allegretti Massimo, Andreatta Francesca, Bassoli Matteo, Benasi Patrizia, Bertelli Rachele, Bonaffini Laura, Bottardi Sabrina, Campisi Matteo, Cantarelli Andrea, Cortese Paola, Della Casa Alessandro, Grandi Alberto, Grazioli Enrico, Pasetti Giovanni, Portioli Maddalena, Provenzano Davide, Radaelli Paola, Rosignoli Luigi, Rossi Francesco, Squassabia Gabriele, Vezzani Alessandro, Zera Massimo

Voti Contrari: n. 1

Consiglieri: Longfils Giuliano

Astenuti: n. 7

Consiglieri: Anceschi Eugenio, Annaloro Michele, Badalucco Caterina, Baschieri Pier Luigi, Bulbarelli Paola, Gorgati Andrea, Tonelli Tommaso

Risultano assenti i Consiglieri Palazzi Mattia, De Marchi Luca, Irpo Roberto.

Con separata votazione viene pure approvata, a maggioranza di voti, espressi palesemente con alzata di mano, la proposta di DARE, per l'urgenza, immediata eseguibilità alla presente delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000, n.267: VOTI FAVOREVOLI N. 22, VOTI CONTRARI N. 1 Longfils Giuliano, ASTENUTI N. 7 Anceschi Eugenio, Annaloro Michele, Badalucco Caterina, Baschieri Pier-luigi, Bulbarelli Paola, Gorgati Andrea, Tonelli Tommaso.

UO/MC



COMUNE DI MANTOVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Giunta/Consiglio

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI 2020 E RELATIVE
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE .

Mantova, 30/06/2020

Il Responsabile
AMBI - Ambiente
MORASCHI GIULIA
(Firmato Digitalmente)



COMUNE DI MANTOVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Giunta/Consiglio

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI 2020 E RELATIVE
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere FAVOREVOLE.

Mantova, 30/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

REBECCHI NICOLA
(Firmato Digitalmente)

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Massimo Allegretti

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Iapicca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato al Servizio di supporto agli organi eletti

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Mantova, li _____

L'incaricato al servizio

N. 34 della delibera del Consiglio Comunale in data 29/07/2020

N. 41800/2020 di Protocollo Generale

OGGETTO: **APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI 2020 E RELATIVE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

ORIGINALE

Mantova, li

Divenuta esecutiva il _____ per decorso del termine di dieci giorni dal primo giorno di pubblicazione senza opposizioni. (art. 134 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

L'Incaricato